



PIAZZA INDIPENDENZA N. 1
60035 JESI (AN)
CODICE FISCALE PARTITA I.V.A. 00135880425
Telefono (0731) 5381 - Telefax (0731) 538328

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO POLIZZA KASCO

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Danni materiali e diretti, ai veicoli di proprietà dei dipendenti del Contraente, degli Amministratori, dei Consiglieri e del Segretario o dei loro familiari conviventi, utilizzati in occasione di missioni per adempimento di servizio, in conseguenza di collisione con altro veicolo, urto contro ostacoli fissi o mobili, ribaltamento od uscita di strada, verificatisi durante la circolazione o la sosta in aree pubbliche o private.

LIMITI ASSICURATIVI

Le garanzie sono prestate con il limite massimo di indennizzo di € 15.000,00 con applicazione di scoperto del 10%, minimo € 300,00. L'assicurazione opera soltanto se il dipendente è munito di regolare patente a norma delle disposizioni di legge in vigore e debitamente autorizzato all'uso dell'autovettura per missione di servizio.

DECORRENZA E DURATA DELL'ASSICURAZIONE

La polizza viene stipulata con effetto dalle ore 24.00 del 31/12/2011 e con scadenza alle ore 24,00 del 31/12/2014. Il contratto si intende pertanto risolto alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta.

CONDIZIONI GENERALI

1.1 Prova del contratto

L'assicurazione e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto, fatta eccezione per quanto diversamente normato.

1.2 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni volutamente inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.

1.3 Pagamento del premio ed effetto delle garanzie

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, anche in pendenza del pagamento del premio di prima rata sempre che detto pagamento, in deroga all'art. 1901 C.C., avvenga entro i 30 giorni successivi. In caso contrario l'assicurazione avrà effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento.

Se il Contraente non paga i premi per le rate successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della rispettiva scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze e il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti (art. 1901 C.C.).

1.4 Regolazione premio

Alla fine del periodo annuo di assicurazione, onde procedere all'eventuale conguaglio, la Contraente comunicherà alla Compagnia il dato consuntivo delle missioni autorizzate e dei chilometri percorsi nel corso del periodo in osservazione.

Poiché il premio è convenuto in base ad elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine del periodo annuo assicurativo, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza.

A tale scopo, entro 60 gg. dalla fine del periodo annuo di assicurazione, l'Assicurato dovrà fornire per iscritto alla Società tutti i dati necessari.

1.5 Denuncia del sinistro

I sinistri devono essere denunciati dal Contraente alla Compagnia entro 30 giorni da quando ne sia venuto a conoscenza. Il Contraente dovrà fornire dichiarazione che il veicolo si trovava in missione per conto e autorizzazione dello stesso.

1.6 Determinazione del danno

L'ammontare del danno è dato dalla differenza tra il valore del mezzo o delle sue parti al momento del sinistro ed il valore che eventualmente resta del mezzo stesso.

Nella determinazione dell'ammontare del danno si terrà conto dell'incidenza dell'IVA, ove l'assicurato la tenga a suo carico.

Sono escluse in ogni caso dall'indennizzo le spese per notificazioni, aggiunte o miglioramenti apportati al mezzo in occasione delle riparazioni.

1.7 Riparazioni e reintegrazioni

Salvo per le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il veicolo danneggiato nella rimessa o nell'officina l'Assicurato non deve provvedere a riparazione alcuna prima di aver ricevuto il consenso della Compagnia.

L'Assicurato è obbligato a conservare fino alla liquidazione del danno, le tracce e gli avanzi del danno stesso senza avere per tale titolo diritto a particolari indennità.

Qualora il perito incaricato dalla Compagnia non provveda a visionare il veicolo danneggiato entro 8 giorni lavorativi dalla denuncia del sinistro da parte del Contraente, l'assicurato è autorizzato a procedere alle riparazioni.

La Compagnia ha facoltà di far eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino del mezzo danneggiato nonché di sostituire il mezzo stesso o le sue parti, come pure di subentrare nella proprietà di quanto residua del mezzo dopo il sinistro corrispondendone il controvalore.

1.8 Liquidazione del danno e pagamento dell'indennizzo

La liquidazione del danno ha luogo mediante accordo fra le parti ovvero, quando una di queste lo richieda, mediante periti nominati rispettivamente dalla Compagnia e dall'Assicurato; i periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza di voti.

Se una delle parti non provvede, nonostante invito dell'altra, alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta, su richiesta della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è accaduto.

I periti, tenendo presenti le condizioni contrattuali, decidono a maggioranza di voti inappellabilmente senza alcuna formalità giudiziaria e la loro decisione impegna le parti anche se il dissenziente non l'abbia sottoscritta.

Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito; quella del terzo perito è a carico della Compagnia e dell'Assicurato in parti uguali. L'assicurato sin d'ora conferisce alla Compagnia la facoltà di liquidare anche la quota a proprio carico con compensazione sull'indennizzo spettantegli.

Il pagamento dell'indennizzo viene effettuato a favore dell'intestatario del libretto di circolazione con contestuale sottoscrizione della quietanza da parte dell'Assicurato, se diverso.

Per i danni verificatesi all'estero, la liquidazione viene effettuata in Italia in Euro.

1.9 Assicurazioni complementari

La garanzia prestata con la presente polizza non può essere oggetto di copertura assicurativa con altre società per le quote di rischio lasciate a carico dell'Assicurato (franchigie, scoperti e simili).

1.10 Diritto di surrogazione

La Compagnia conserva il diritto di surrogazione ex art. 1916 Codice Civile, rinunciando ad esercitarlo nei confronti del conducente debitamente autorizzato alla guida del veicolo e dei trasportati.

1.11 Informazione sinistri

La Società si impegna a fornire semestralmente dettagliato resoconto riguardo ai sinistri denunciati, liquidati e/o riservati e/o archiviati senza seguito, con indicazione degli importi liquidati/riservati e delle motivazioni delle eventuali archiviazioni, relativamente al periodo assicurativo intercorso. Tale informativa deve essere altresì fornita in qualsiasi momento a semplice richiesta del Contraente ed entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della stessa.

1.12 Facoltà di recesso in caso di sinistro

Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o contestazione o rifiuto dell'indennizzo, ciascuna delle parti ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 120 (centoventi) giorni da darsi con lettera raccomandata A.R.

Nel caso una delle parti eserciti tale facoltà, la Società rimborserà al Contraente, entro 30 (trenta) giorni dalla data di efficacia del recesso, il rateo di premio relativo al residuo periodo di assicurazione in corso, escluse le imposte.

Qualora la Società, avvalendosi della facoltà concessa dalle norme contrattuali, comunichi il proprio recesso dal presente contratto di assicurazione, il Contraente avrà facoltà di recedere con pari effetto, da tutti i contratti di assicurazione o parte di essi - ovvero dalle quote di partecipazione agli stessi - assegnati alla Società medesima in esito alla procedura mediante la quale è stato assegnato il presente contratto.

1.13 Forma delle comunicazioni

Si conviene tra le parti che tutte le comunicazioni alle quali le parti sono contrattualmente tenute, saranno considerate valide se fatte dall'una all'altra parte con lettera raccomandata o telegramma o fax o posta elettronica certificata.

1.14 Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

1.15 Foro competente

Foro competente è esclusivamente quello del luogo in cui il Contraente ha la propria sede legale.

1.16 Rinvio alle norme di legge

Per quanto non è espressamente regolato dalle Condizioni Contrattuali valgono le norme di legge.

1.17 Interpretazione del contratto

Il presente capitolato normativo abroga e sostituisce ogni diversa previsione degli stampati della Società eventualmente uniti all'assicurazione. Ciò premesso, si conviene fra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato.

1.18 Tracciabilità dei flussi finanziari

L'affidatario del servizio assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 163 e successive modifiche.

L'affidatario si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'accertata inadempienza dell'obbligo di avvalersi per le transazioni di banche o della società delle Poste Italiane dà facoltà al Comune di Jesi di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c..

CONDIZIONI PARTICOLARI

2.1 Efficacia delle garanzie

L'efficacia delle garanzie prestate è vincolata al rispetto delle seguenti condizioni da parte degli assicurati:

- a) Cat. A: dipendenti comunali occasionalmente autorizzati ad usufruire per servizio del proprio mezzo (anche se di familiari conviventi);
Cat. B: amministratori, consiglieri e Segretario occasionalmente autorizzati ad usufruire per servizio del proprio mezzo (anche se di familiari conviventi) per missioni autorizzate.
- b) Percorrenza chilometrica complessiva delle Cat. A e B non superiori a 50.000 annui. La Compagnia potrà effettuare i controlli necessari all'individuazione dei chilometri percorsi richiedendo al contraente copia dei rimborsi spese liquidate;
- c) allegata alla denuncia di eventuale sinistro deve essere trasmessa alla Compagnia anche una dichiarazione del Dirigente del servizio competente, attestante che il dipendente, al momento del

sinistro, si trovava in regolare missione autorizzata, e copia della documentazione che possa essere utile per costruire la dinamica del sinistro.

2.2 Esclusioni

Non sono risarcibili i danni:

- causati da cose o da animali trasportati sul mezzo;
- subiti a causa di traino attivo o passivo, di manovre a spinta o a mano e quelli verificatisi durante la circolazione fuoristrada;
- originati direttamente ed esclusivamente da atti di guerra, occupazioni militari, invasioni, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo, eruzioni vulcaniche, frane, smottamenti, terremoti, uragani, trombe d'aria, inondazioni, alluvioni, grandine, e sviluppo, comunque insorto, di energia, ancorché detti danni siano occorsi durante la circolazione;
- conseguenti a furto o rapina (consumati o tentati) del mezzo o derivanti da incendio, salvo che quest'ultimo non si sviluppi a seguito di collisione, urto, ribaltamento o fuoriuscita di strada;
- alle apparecchiature ed attrezzature particolari nonché agli apparecchi radio, radiotelefoni, televisori, registratori ed altri componenti del genere;
- alle ruote (cerchioni, coperture e camere d'aria) se verificatesi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile a termine di polizza;
- danni determinati o agevolati da dolo o colpa grave del Contraente e/o dell'Assicurato, delle persone con loro coabitanti e di quelle da loro incaricate alle riparazioni, guida o custodia del mezzo assicurato;
- se il conducente non è abilitato alla guida ai sensi della normativa vigente.

2.3 Estensione Territoriale

La copertura assicurativa vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, degli Stati dell'Unione Europea nonché per il territorio della Norvegia, dell'Islanda, del Principato di Monaco, della Croazia, della Svizzera, di Andorra e del Liechtenstein. L'assicurazione vale inoltre per gli Stati nei quali vige la Convenzione della Carta Verde.